



COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

COPIA

DECRETO N. 7 del 12-01-2023

**Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. PUZZO CARMELA TITOLARE DELLA SEDE DI
SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE 2^) COSTITUITA DAI
COMUNI DI VIGASIO E ILLASI.**

IL SINDACO

Premesso che l'avv. Carmela Puzzo è iscritta all'albo dei Segretari comunali e provinciali della Sezione Veneto nella fascia professionale B*.

Visto l'art. 97, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo cui *"Il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'art. 98"*.

Visto l'art. 98, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo cui *"I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia"*.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 14.12.2022 del Comune di Illasi;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 17.12.2022 del Comune di Vigasio;

aventi per oggetto: convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio del segretario comunale tra i comuni di Vigasio (VR) e Illasi (VR). Sede di segreteria classe II.

Chiarito che ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Segreteria Comunale, il cui testo risulta allegato alle sopra richiamate deliberazioni consiliari, la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 105 e seguenti del vigente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 – Parte IV Sezione Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 17 dicembre 2020, graverà su ciascun Comune nella proporzione ivi definita.

Richiamato il Decreto Sindacale del Comune di Vigasio n. 1 del 03.01.2023, avente per oggetto la nomina, con decorrenza 2 gennaio 2023 dell'Avv. Carmela Puzzo, iscritta all'Albo

dei Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Regionale del Veneto – Fascia B*, quale segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata dei Comuni di Vigasio (Ente capofila) e Illasi.

Preso atto dell'accettazione di presa in servizio dal 02.01.2023 presso la sede di segreteria comunale convenzionata, quale segretario generale titolare dell'Avv. Carmela Puzzo, iscritta all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali della sezione Veneto – Fascia B*.

Richiamato l'art.41, comma 4, CCNL Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, confermato dal vigente CCNL sottoscritto in data 17.12.2020 che disciplina l'istituto della maggiorazione della retribuzione di posizione, stabilendo che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione, secondo le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento, individuati nell'Allegato A al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n.2 in data 22 dicembre 2003. In particolare, l'art.1 del suddetto Accordo n.2 prevede che la maggiorazione della retribuzione di posizione, riscontrata la presenza di particolari condizioni oggettive e soggettive che connotano e qualificano l'attività effettivamente svolta dal Segretario Comunale presso l'Ente, non può essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

Ritenuto di potere fissare nella misura del 5% il valore percentuale di incremento connesso a ognuna delle condizioni oggettive e soggettive indicate nell'allegato A al suddetto CCDI - Accordo n.2 in data 22 dicembre 2003, chiarendo che la sommatoria delle singole percentuali di incremento definisce la percentuale complessiva, comunque sempre entro il predetto tetto massimo del 50%, da applicare all'importo retribuzione di posizione in godimento del Segretario per stabilire l'importo effettivo della relativa maggiorazione.

Preso atto, pertanto, sulla scorta del criterio sopra definito ed alla luce delle condizioni di tipo oggettivo e soggettivo riscontrate in concreto, di cui si dirà meglio in appresso, che l'importo della maggiorazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi al Segretario Comunale ai sensi dell'art.41, comma 4, CCNL Segretari Comunali e Provinciali in data 16 maggio 2001, è da riconoscersi con decorrenza dal 02.01.2023 nella misura del 50% della retribuzione di posizione in godimento.

Ritenuto di potere fissare nella misura del 50% della retribuzione di posizione in godimento l'ammontare della maggiorazione della retribuzione di posizione stessa, in considerazione del fatto che nella posizione lavorativa dell'Ufficio del Segretario Comunale dei due Comuni convenzionati, secondo lo statuto ed i regolamenti interni vigenti, sono riconducibili a più della metà delle condizioni di tipo oggettivo e di tipo soggettivo indicate dall'Allegato A al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n.2 in data 22 dicembre 2003 e precisamente:

- **condizioni di tipo oggettivo**, a loro volta, distinte in complessità organizzativa, complessità funzionale e disagio ambientale:
 - *Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi (5%);*
 - *Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'Ente (5%);*
 - *Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi (5%);*

- *Presenza di particolari Uffici (Responsabile dell'Ufficio Procedimenti disciplinari) (5%);*
 - *Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei titolari di P.O. (secondo quanto stabilito dai Regolamenti sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) (5%).*
- **condizioni di tipo soggettivo**, a loro volta, distinte in attività gestionali, incarichi speciali, progetti speciali:
- *Assistenza giuridico – amministrativa mediante consulenza fornita ai Responsabili dei Servizi (5%);*
 - *Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente (5%);*
 - *Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria (5%);*
 - *Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti (5%);*
 - *Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni (5%);*
 - *Rilascio di atti certificativi, attestativi e di comunicazione (5%);*
 - *Servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione (5%).*

Preso atto che l'attuale assetto organizzativo di ciascuno dei due Comuni, parti della convenzione di segreteria comunale, prevede l'attribuzione al Segretario Generale di una pluralità di competenze gestionali e funzioni aggiuntive, con particolare riguardo all'attribuzione dell'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza, e dell'attribuzione di compiti di sovrintendenza dei Responsabili di Area con i conseguenti autonomi poteri di direttiva, sostitutivi e di controllo ai fini della migliore organizzazione delle risorse umane e strumentali. Numerose e di particolare rilevanza e strategicità sono poi le funzioni aggiuntive di cui il Segretario è investito quale Responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui - laddove le funzioni effettivamente svolte dal Segretario Comunale soddisfino le condizioni di tipo oggettivo e di tipo soggettivo indicate dall'Allegato A al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n.2 in data 22 dicembre 2003 - l'istituto della maggiorazione della retribuzione di posizione, prevista dall'art. 41, comma 4, del [CCNL del 16 maggio 2001](#), previa determinazione delle diverse percentuali di incremento dell'indennità di posizione, ha carattere obbligatorio (e non facoltativo) (Cfr. *ex multis* sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione Lavoro, 19 gennaio 2018 n. 2772).

Preso atto che il Segretario Generale, Avv. Carmela Puzzo, è inquadrato nella fascia professionale B* e presta servizio con decorrenza 02.01.2023 presso la sede convenzionata di segreteria costituita dai Comuni di Vigasio e Illasi giusto Decreto del Sindaco del Comune di Vigasio (Ente capo convenzione) n.1 dell'02.01.2023.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del CCNL del 01.03.2011 – biennio economico 2008 – 2009, ai soli fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione si tiene conto degli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 – biennio economico 2000 – 2001. In base alla predetta disposizione contrattuale, la retribuzione di posizione attualmente in godimento è pari ad € 18.592,45 annui lordi per tredici mensilità.

Visto il parere n.3/2011 Prot.0004009 del 24.01.2011 del Ministero dell'Interno Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, avente per oggetto "*Maggiorazione della retribuzione di posizione per i segretari titolari di sedi di segreteria convenzionata*", con il quale è stato chiarito, ai sensi dell'art.1 dell'Accordo – Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale Segretari Comunali, sottoscritto in data 13 gennaio 2009, la procedura per il calcolo dell'ammontare della maggiorazione della retribuzione di posizione nelle sedi di segreteria convenzionata.

Richiamato l'art. 3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 01.03.2011, secondo cui ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento occorre fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione, come definito dall'art. 3, comma 2, del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, la retribuzione di posizione da prendere come termine di riferimento in base all'art. 3, comma 2, del CCNL di categoria siglato il 16 maggio 2001 e valido sino al 2009, ammonta ad euro 18.592,45 annui lordi per tredici mensilità.

Ritenuto di fissare sulla scorta delle su esposte considerazioni, la maggiorazione della retribuzione di posizione da corrispondere al Segretario Generale, Avv. Puzzo Carmela, in misura pari a euro 9.296,17 annui lordi per 13 mensilità (50% di euro 18.592,45).

Chiarito che al Segretario Generale, Avv. Carmela Puzzo in quanto titolare di una sede di segreteria convenzionata, spetta ai sensi dell'art. 45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 e confermato dal vigente CCNL sottoscritto il 17.12.2020, **la retribuzione aggiuntiva per convenzionamento, pari al 25% dello stipendio in godimento**, composto dalle voci retributive contemplate dalle lettere da a) ad e) dell'art. 105 del vigente CCNL.

Chiarito che oltre al tabellare e alla retribuzione di posizione anche la maggiorazione della retribuzione di posizione e il galleggiamento, in quanto emolumenti aventi stessa natura della retribuzione di posizione, vanno computati ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare di segreteria convenzionata.

La retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata spettante al Segretario Generale, avv. Carmela Puzzo, è pari a euro 17.639,23 annui lordi per tredici mensilità.

Tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale che attribuisce al Segretario Comunale Fascia B* un valore mensile di € 41,78 per 13 mensilità pari a € 543,14.

Visto l'art. 45 comma 2 del citato CCNL 16.05.2001, confermato dal vigente CCNL sottoscritto in data 17.12.2020, in base al quale al Segretario Comunale titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle stesse sedi spetta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario comunale come stabilito dalla vigente normativa e alla luce di quanto sopra esposto con decorrenza 02.01.2023.

Preso atto che l'art.111 del CCNL relativo all'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, ha confermato la vigenza, tra l'altro, del precitato art. 41, comma 4, del [CCNL del 16 maggio 2001](#) che rimanda agli accordi collettivi richiamati in premessa.

Visti:

- L'art. 15 del D.P.R. 465/1997 ai sensi del quale spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario comunale.
- I vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.
- Il CCNL dei Segretari Comunali sottoscritto in data 17.12.2020.
- Il D.lgs. n. 267/2000.
- La legge n. 241/1990.
- Il d.lgs. n. 33/2013.
- La legge n. 122 del 2021.
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28.04.2021.
- Lo Statuto Comunale.

Vista la vigente normativa in materia

DECRETA

1. **Di dare atto** che lo stipendio tabellare, comprensivo della 13^a mensilità, spettante al Segretario Generale, fascia professionale B*, Avv. Carmela Puzzo, titolare della sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Vigasio e Illasi con decorrenza dal 02.01.2023 ammonta ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 17.12.2020 ad **euro 45.260,55** annui lordi.
2. **Di dare atto** che la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, fascia professionale B*, Avv. Carmela Puzzo, titolare della sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Vigasio e Illasi con decorrenza dal 02.01.2023 ammonta ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 17.12.2020 ad **euro 16.000,00** annui lordi.
3. **Di maggiorare** con decorrenza dal 02.01.2023 ai sensi dell'art. 41, comma 4 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 17.12.2020 la retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Generale titolare, avv. Puzzo Carmela fissandola in **euro 9.296,17** annui lordi per 13 mensilità.
4. **Di dare atto** che l'indennità di vacanza contrattuale spettante al Segretario Generale, Avv. Puzzo Carmela è pari a **euro 543,14** annui lordi per 13 mensilità.
5. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 45 del CCNL sottoscritto il 16 maggio 2001 e confermato dal vigente CCNL sottoscritto in data 17.12.2020, la retribuzione aggiuntiva per sedi in convenzione pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lettere da a) a e) dell'art. 105 del vigente CCNL è pari a **euro 17.639,23** annui lordi per 13 mensilità.
6. **Di precisare** che la spesa relativa alla maggiorazione sarà ripartita tra i Comuni in convenzione di Segreteria nella misura percentuale relativa agli oneri finanziari stabilita dalla convenzione medesima.
7. **Di riepilogare** pertanto come segue il trattamento economico comprensivo di tredicesima mensilità che compete al Segretario Generale Avv. Puzzo Carmela, titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata di Classe II tra i Comuni di Vigasio e Illasi.

RETRIBUZIONE TABELLARE COMPRENSIVA I.I.S.	€ 45.260,77
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	€ 543,14

INDENNITA' DI POSIZIONE	€ 16.000,00
MAGGIORAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE	€ 9.296,17
RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA 25% SEGRETERIA CONVENZIONATA	€ 17.639,23
TOTALE RETRIBUZIONE ANNUA	€ 88.739,31

8. **Di trasmettere** copia del presente decreto a Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza conseguenti alla sua esecuzione.
9. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Illasi.
10. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella sottosezione di I° Livello "Personale", sottosezione di II° Livello "*Titolari incarichi amministrativi di Vertice*" della sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco
F.to TOSI EDDI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

DECRETO N. 7 del 12-01-2023

**Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. PUZZO CARMELA TITOLARE DELLA SEDE DI
SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE 2[^]) COSTITUITA DAI
COMUNI DI VIGASIO E ILLASI.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al _____ con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI VIGASIO li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
